

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 5 MAGGIO 1949

(15^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione)

« Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto-legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato » (N. 346):

PRESIDENTE	Pag. 89, 90, 91
RICCIO, <i>relatore</i>	89, 90, 91
BUBBIO	90
LEPORE	91
MARAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	91
MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	91
BISORI	91

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modificazione dell'articolo 300 del Testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, relativo ai mutui delle Province » (N. 336):

PRESIDENTE	91, 92
BUBBIO	91

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Bubbio, Coffari, D'Onofrio, Fantoni, Lepore, Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minoja, Raffemer, Riccio, Ruini e Sacco.

Sono altresì presenti l'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno, e l'onorevole Martino, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assistenza ai reduci e partigiani.

Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Cappugi: « Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato » (N. 346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Cappugi: « Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, non ho preparato relazione scritta in quanto, nella precedente seduta, si fece da parte della Commissione un esame molto superficiale del disegno di legge in discussione, approvato dalla Camera, e si notarono delle incongruenze nell'articolo 2 a causa della dizione usata dalla Camera che lasciava adito a concedere i benefici previsti perfino ai disertori.

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

15ª RIUNIONE (5 maggio 1949)

Però, da un esame approfondito della legge e da contatti avuti con il Ministro Scelba, devo far presenti alla Commissione parecchie cose per poter poi, riassumendo quelli che sono i pareri della maggioranza, redigere la relazione.

Prima di tutto, bisognerà vedere se già originariamente fosse giusto estendere queste provvidenze, per l'esodo dall'Amministrazione dello Stato, ai funzionari di ruolo. Infatti, il decreto 7 aprile 1948, n. 262, aveva lo scopo di favorire l'esodo di quei funzionari che erano stati assunti durante la guerra senza concorso; non è quindi giusto che il provvedimento debba valere anche per i funzionari entrati nell'Amministrazione con regolare concorso. Comunque, è un fatto che il decreto legislativo 7 aprile '48 ammetteva al beneficio anche il personale di ruolo. La proposta di legge Cappugi era semplice in quanto non faceva altro che prorogare il termine del decreto 7 aprile '48, che scadeva il 7 aprile '49. Dato però che lo Stato promette ulteriori aumenti di stipendio per i primi di luglio, i funzionari tendono a poter fruire della proroga del disegno di legge in esame, per andare in pensione con una cifra maggiore. Le intenzioni e le opinioni dell'Amministrazione dello Stato sono piuttosto negative, anche perchè si ha la preoccupazione che, facilitando l'esodo di questi elementi, si perdano i migliori funzionari. Vi è inoltre una difficoltà d'indole finanziaria, perchè si viene a concedere un aumento di 5 o 7 anni, a secondo delle posizioni, e questo rappresenta un carico per il bilancio dello Stato, per cui, mentre in un primo tempo il Presidente della Commissione finanze e tesoro aveva dato parere favorevole, in un secondo tempo ha dato parere verbale contrario. Comunque, ritengo che la Commissione finanze e tesoro non crei proprio un ostacolo assoluto e pertanto noi potremmo prescindere da questo parere, tanto più che non abbiamo avuto nessuna comunicazione scritta.

Ricordo inoltre che la proposta Cappugi prorogava il termine al 7 ottobre, poi lo si anticipò al 31 luglio ed infine lo si prorogò ancora al 31 dicembre. Vi è in effetti una aspettativa da parte dei funzionari di ruolo e non di ruolo, aspettativa data anche dal fatto che si era diffusa la notizia che la Camera aveva

approvato questo disegno di legge, non sapendo il grosso pubblico che una legge per essere approvata ha bisogno dell'approvazione di entrambe le Camere. E questi funzionari si fanno mantenere in servizio in attesa di questi aumenti per poter maturare la pensione al livello di quello che sarà lo stipendio al 1° luglio. Di fronte a questa situazione, se si volesse usare un criterio restrittivo, bisognerebbe abolire l'articolo 2 non concedendo le provvidenze in esso previste, o fissare un termine più breve; ma ciò non soddisferebbe molto le aspettative. Altrimenti ci si dovrebbe attenere alle proposte del disegno di legge — cosa alla quale hanno aderito anche alcuni rappresentanti sindacali e di categoria — concedendo ai funzionari di ruolo come a quelli non di ruolo un maggior termine — 31 dicembre per esempio — e favorire così l'esodo spontaneo dalle Amministrazioni dello Stato. Tuttavia la dizione dell'articolo 2, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, non è certo una delle più felici e presa così letteralmente potrebbe far pensare che i benefici sono estesi anche ai disertori.

Se si entrasse in quest'ordine di idee, io preparerò per la prossima seduta una relazione scritta sui punti esposti.

PRESIDENTE. Il relatore è convinto della necessità di modificare il disegno di legge?

RICCIO, *relatore*. Sì, anche perchè non è possibile approvarlo così come è formulato. Noi potremmo, tanto per sintetizzare, all'articolo 1 fissare un nuovo termine; correggere quindi la formulazione dell'articolo 2 per escludere dai benefici quei casi che non possono evidentemente esservi compresi, aggiungendo la facoltà alle Amministrazioni dello Stato di concedere il nulla osta per l'esodo dei funzionari di ruolo e non di ruolo. Scaglionare infine l'esodo nel tempo, in modo che esso avvenga in periodi successivi.

BUBBIO. Su quelle che sono le proposte di carattere formale del relatore, ritengo che si possa essere d'accordo. Il punto però su cui bisogna soffermarci è quello della possibilità di applicare l'attuale disegno di legge anche ai funzionari di ruolo. Infatti, sfollando, bisognerebbe cercare di mandar via gli elementi indesiderabili e non coloro che formano la compagine della burocrazia. A che titolo si

concedono questi cinque anni ai funzionari di ruolo? A mio avviso, essi non devono essere concessi agli impiegati di ruolo, regolarmente assunti e che hanno un contratto regolare. In proposito non sono neppure d'accordo con la formula che vuol proporre il relatore « salvo il benessere dell'Amministrazione »; infatti questa formula potrebbe far sorgere una selva di questioni e l'Amministrazione sarebbe sempre obbligata in pratica a concedere il nulla osta.

Conseguentemente credo che la Commissione possa essere d'accordo sui rimanenti punti proposti dal relatore.

LEPORE. Aderisco alle proposte fatte dal collega Bubbio, in quanto, altrimenti, si allontanerebbero dalle Amministrazioni i più capaci, che, profittando dei cinque o sette anni loro concessi, andrebbero nella vita civile a portare il contributo della loro intelligenza. Cosicché si verrebbe a depauperare l'Amministrazione dello Stato dei migliori elementi di ruolo.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'inverno*. La cosa non è di competenza specifica del mio Ministero; ma noi siamo in linea di principio contrari a che venga concessa una nuova proroga ai funzionari di ruolo e non di ruolo appunto per le considerazioni fatte dal senatore Bubbio. In ogni caso il termine concesso dovrebbe essere brevissimo, con il solo scopo di consentire, a quei pochi che eventualmente non avessero fatto a tempo, per una ragione o per un'altra, a presentare la domanda, di rimettersi in termine.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Osservo che la questione è superata, in quanto il Governo si era rimesso alla Camera circa il termine. Nel progetto iniziale si concedeva, per sfollare l'Amministrazione, un abbuono di cinque anni, ma in nessun caso si elevava tale periodo per determinate categorie. Questa fu una aggiunta estemporanea; e non vi era nemmeno l'articolo 2, che fu proposto e approvato dalla Commissione competente della Camera dei deputati. In ogni caso il Governo, pur ritenendo imperfetta la dizione della Camera, non può in questa sede dirsi sfavorevole, essendosi rimesso per la formulazione

dell'articolo alla stessa Commissione della Camera.

BISORI. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole Marazza sulla necessità di tener presenti solo quei casi in cui, quasi per forza maggiore, l'impiegato non ha presentato la domanda per essere collocato a riposo, penso che all'articolo 1 si potrebbe dire semplicemente che è data facoltà all'Amministrazione di rimettere in termine quegli impiegati che, per circostanze eccezionali, non abbiano presentato la domanda.

In questo modo si lascerebbe la legge così come è.

RICCIO, *relatore*. Faccio osservare che noi ci troviamo di fronte ad una legge esistente e scaduta. Il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, infatti, ha fissato delle provvidenze; si è poi determinata l'aspettativa della proroga, che era stata già approvata dai due rami del Parlamento; quindi, noi non possiamo non tener presente questa realtà. Coloro che sono interessati al provvedimento sono in attesa e alcuni affermano di non aver presentato la domanda perchè il provvedimento stesso era in corso.

PRESIDENTE. Ritengo che si avrà il tempo di riparlare della questione quando il relatore, che è stato così diligente e preciso, avendo avuto le nostre osservazioni, ci presenterà le sue conclusioni. Rinvio quindi il seguito della discussione alla prossima riunione.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Longoni: « Modificazione dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, relativo ai mutui delle provincie » (N. 336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: d'iniziativa del senatore Longoni: « Modificazione dell'articolo 300 del Testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, relativo ai mutui delle provincie ».

BUBBIO. Il senatore Menotti aveva sollevato il dubbio che tale provvedimento modificasse

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

15ª RIUNIONE (5 maggio 1949)

in qualche modo le norme vigenti per i comuni. Chiedo che resti ben chiaro nel verbale che il disegno di legge in esame contiene norme innovative soltanto per le provincie.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Marazza dichiarato di essere favorevole al provvedimento, metto ai voti il seguente articolo unico:

Articolo unico.

Il primo comma del 'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

«Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dai co-

muni e dalle provincie se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo ».

Il terzo comma dello stesso articolo 300 del testo unico di cui sopra è abrogato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,45.